



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 299/16/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ART. 44, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 21 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della Radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche *Testo unico*;

VISTO, l’art. 44 del *Testo unico*, recante “*Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee*”;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120", di seguito anche Regolamento di verifica degli obblighi di programmazione e investimento in opere europee;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante disposizioni in materia di quote di riserva in favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana, di seguito *Decreto*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l'art. 5”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

La società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito anche R.T.I.), con la nota acquisita in data 14 ottobre 2014 al prot. Agcom n. 52466, ha comunicato, per l'anno 2013, i seguenti dati valevoli ai fini della verifica del rispetto della quota fissata dall'art. 44, comma 3, del *Testo unico*:

- Introiti netti annui dichiarati: euro <omissis>;
- Investimenti in opere di produttori indipendenti dichiarati: euro <omissis>;
- Di altre società dichiarati: euro <omissis>;
- Investimenti in opere recenti di produttori indipendenti dichiarati: euro <omissis>;
- Di altre società dichiarati: euro <omissis>.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dall'esame della documentazione trasmessa è emerso il ricorrere di elementi di criticità in ordine al rispetto della quota di investimento del 10% per l'anno 2013. In particolare, tenuto conto della base imponibile (ricavi assoggettabili) quale risultante dai dati acquisiti dalla società, rispetto alla soglia del 10% fissata dalla legge, l'investimento effettuato, pari ad euro <omissis>, è risultato corrispondente ad una quota del 9,77%.

In data 4 agosto 2015 (prot. n. 61641) la Direzione contenuti audiovisivi, nell'evidenziare come ogni scostamento in difetto dalla soglia fissata configuri una possibile violazione dell'obbligo di legge e nel rappresentare alla Società il mancato raggiungimento della soglia stabilita dalla legge per l'anno 2013, come rilevato a seguito dell'attività di verifica effettuata, ha formulato alla società R.T.I. un'ulteriore richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS, finalizzata ad acquisire dettagliati elementi di valutazione idonei ad evidenziare i fattori che hanno condotto al rilevato scostamento.

In data 9 settembre 2015, con la nota acquisita al prot. Agcom n. 65876, la società R.T.I. ha dato riscontro all'ulteriore richiesta di informazioni.

La Direzione contenuti audiovisivi ha esaminato le osservazioni svolte dalla società R.T.I., con le quali la stessa ha fornito ulteriori e articolati elementi giustificativi in ordine al mancato raggiungimento della quota di investimento fissata dall'art. 44 del *Testo unico*, individuando, in particolare, tre distinti ordini di motivazioni - giuridico, economico-finanziario e sostanziale - volte a motivare le ragioni del mancato raggiungimento della soglia per l'anno 2013 ed ha ritenuto che gli elementi giustificativi, prodotti con la sopracitata nota del 9 settembre 2015, non fossero idonei a giustificare lo scostamento rilevato.

In data 2 dicembre 2015, con atto cont. n. 34/15/DCA n. PROC. 2650/GD, l'Autorità ha accertato, contestato e notificato alla società R.T.I. S.p.A. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.

Successivamente, la società R.T.I. ha presentato delle memorie difensive integrative, acquisite al prot. Agcom n. 83175 del 28 dicembre 2015, chiedendo che l'Autorità disponesse l'archiviazione del procedimento, nonché la fissazione di un'audizione innanzi all'Ufficio diritti digitali per una più approfondita esposizione degli argomenti.

2. Deduzioni della Società

Nelle memorie difensive acquisite al prot. Agcom n. 83175 del 28 dicembre 2015 R.T.I. ha segnalato che, a seguito di più approfondite verifiche poste in essere successivamente alla notifica dell'atto di contestazione, è emersa l'esistenza di investimenti in opere europee non indicati, "*a causa di mero errore*", nel "modello Q" relativo all'anno 2013. Ha specificato che il totale degli investimenti indicati è pari ad euro <omissis> che, sommati agli investimenti per euro <omissis> indicati nel "modello Q", conducono ad un investimento totale di euro <omissis> e, quindi,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

superiore alla soglia di euro <omissis> corrispondente al dieci per cento degli introiti rilevanti realizzati.

In aggiunta a ciò, R.T.I. ha ritenuto opportuno specificare che nella comunicazione trasmessa all'Ufficio diritti digitali in data 9 settembre 2015 si è data evidenza di come, nel periodo dal 2009 al 2012, R.T.I. abbia sistematicamente superato la soglia minima di investimento, per due anni in misura superiore a due punti percentuali. Inoltre, ha chiarito che il "modello Q" relativo all'anno 2014, comunicato in data 30 settembre 2015, ha mostrato nuovamente il superamento della quota minima di investimento. Ancora, a fronte di introiti pari ad euro <omissis> R.T.I. ha dichiarato di aver sostenuto investimenti in opere di produttori indipendenti per euro <omissis>, superiori rispetto alla percentuale prevista per legge. In ogni caso, R.T.I. ha precisato che, anche laddove lo scostamento dello 0,23% evidenziato nel "modello Q" relativo all'anno 2013 fosse realmente sussistito, non avrebbe potuto essere considerato sintomatico dell'intento doloso di sottrarsi agli obblighi di investimento né di colposa trascuratezza nella pianificazione degli investimenti.

Ad avviso della società, la valutazione circa il rispetto degli obblighi di investimento, da un lato, dovrebbe avere luogo su un arco temporale che consenta di tenere conto delle tempistiche normali di pianificazione ed attuazione degli investimenti di un editore televisivo; dall'altro lato, dovrebbe riguardare non il mero dato numerico ma la strategia di investimento dell'editore. La Società ritiene che si debba valutare, in presenza di ipotetici minimi scostamenti (come quello contestato), se gli stessi siano il risultato di scelte editoriali e industriali dell'emittente volte a marginalizzare la produzione europea, oppure la mera conseguenza di situazioni contingenti transitorie. Cita, a tale proposito, le delibere n. 236/15/CONS e n. 355/15/CONS laddove si afferma che, anche in difetto dei requisiti necessari per la concessione di deroghe, le specifiche caratteristiche dell'offerta editoriale di ciascun canale ed il contesto di mercato in cui lo stesso opera debbono essere tenuti in considerazione in sede di verifica *ex post* degli obblighi di investimento. Pertanto, tiene ad evidenziare che per R.T.I. la valorizzazione della produzione audiovisiva italiana ed europea ha sempre costituito un tratto distintivo sia della programmazione che della strategia editoriale dell'emittente.

Nel corso dell'audizione, svoltasi in data 3 febbraio 2016, i rappresentanti di R.T.I. hanno fatto presente, in primo luogo, che le informazioni integrative sono state trasmesse con nota del 28 dicembre 2015 (prot. n. 83175) dal momento che le competenti strutture della Società, a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, hanno proceduto a verifiche più attente sugli adempimenti connessi al rispetto della quota ai sensi dell'art. 44 del *Testo unico*. Hanno specificato, pertanto, che all'esito di tali verifiche sono stati appurati dati contrattuali che hanno dato conto, anche per il 2013, della correttezza degli investimenti operati. In particolare, R.T.I. ha chiarito che nel dare riscontro alle precedenti richieste, aveva ritenuto esaustivi i dati forniti, anche in considerazione di un approccio più flessibile dimostrato dall'Autorità negli accertamenti riferiti alle due annualità precedenti.

Sempre nel corso dell'audizione, R.T.I. ha specificato che la metodologia di imputazione contabile, rispetto a ciascun anno, adottata dalla società, con riferimento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

agli investimenti di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*, è ancorata ai principi civilistici di redazione del Bilancio di esercizio. In tal senso, ha chiarito che l'applicazione della regola di carattere generale si adegua anche alle particolari categorie di contenuti, in considerazione della specifica tipologia contrattuale sottostante.

In proposito, rispetto alla richiesta pervenuta da parte della Direzione contenuti audiovisivi di chiarire le modalità di imputazione per ogni singolo anno degli importi investiti - con specifica illustrazione di eventuali devianze dal modello *standard* ascrivibili alle specificità dei contenuti acquisiti (ad. es. film, miniserie), piuttosto che alle modalità di acquisto ovvero a quelle di produzione - R.T.I., nelle successive integrazioni inviate e trasmesse a margine dell'audizione, ha precisato, preliminarmente, che l'imputazione di ciascun investimento ad un determinato anno ai fini del rispetto della quota e della compilazione del "modello Q" ha luogo mediante i medesimi criteri utilizzati ai fini della redazione del bilancio che variano in ragione della tipologia di prodotto.

Con riferimento alle singole opere indicate, la Direzione chiedeva chiarimenti in merito ai seguenti film: i) "*Il Discorso del Re*" (il quale si sarebbe dovuto imputare nel "modello Q" dell'anno di firma del contratto, ovvero il 2011, mentre lo si indica nel "modello Q" riferito all'anno 2013); ii) "*Poliziotto da Happy Hour*" (il quale si sarebbe dovuto imputare nel "modello Q" dell'anno di firma del contratto, ovvero il 2011, mentre lo si indica nel "modello Q" riferito all'anno 2013).

A tale proposito, R.T.I. ha chiarito che <omissis> per i due film indicati, acquisiti nell'ambito del contratto quadro fra R.T.I. e la Eagle Pictures, la data di effettiva imputazione ai fini del rispetto delle quote, in deroga al principio generale "*data firma contratto*" è quella di decorrenza indicata nelle rispettive "schede film", ovvero, rispettivamente, il 28 gennaio ed il 21 ottobre del 2013.

Ancora, con riferimento al film "*Il comandante e la cicogna*" (il quale si sarebbe dovuto imputare nel "modello Q" dell'anno di firma del contratto, ovvero il 2013, mentre si trova contabilizzato nel "modello Q" riferito all'anno 2014) R.T.I. ha specificato che i diritti di sfruttamento (*free* e *pay*) per il film "*Il comandante e la cicogna*" sono stati definiti con due distinti accordi di cui il primo (relativo ai diritti *pay*) siglato nel 2013 e il secondo (relativo ai diritti *free*) siglato nel 2014 e il cui corrispettivo è stato inserito nel "modello Q" dell'anno 2014.

In relazione alle opere "*Ti stimo fratello*", "*E' nata una star*", "*The girl: la diva di Hitchcock*" e "*Il comandante e la cicogna*", inserite nella nota di integrazione e acquistate dalla società Warner - per le quali la Direzione contenuti audiovisivi aveva rilevato che gli importi riferibili ai sopracitati titoli trovavano già imputazione nel "modello Q" riferito al 2013 per quanto riguarda le prime tre opere e nel "modello Q" del 2014 per quanto riguarda la quarta opera - R.T.I. ha specificato che ciò non ha valenza di "*doppia imputazione*", in quanto gli importi indicati nei "modelli Q" fanno riferimento ai diritti acquisiti per la trasmissione in modalità *free tv*, mentre nelle integrazioni si fa riferimento ai diritti per lo sfruttamento per la trasmissione in modalità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pay. A ciò ha aggiunto che tale distinzione emerge in maniera più precisa nell'ambito del contratto originario di acquisto delle opere considerate, di cui la documentazione integrativa fornita all'Autorità costituisce un'estensione contrattuale. Pertanto, nelle integrazioni inviate all'Autorità, ha provveduto a fornire copia dei contratti relativi ai diritti *free tv* dei film "Ti stimo fratello", "È nata una star", "The girl: la diva di Hitchcock" inseriti nel "modello Q" relativo all'anno 2013.

Infine, con riferimento all'opera "Il Segreto", la Direzione ha richiesto di fornire specifiche in merito: all'identità del produttore indipendente (dal momento che da contratto risultava essere la società Atresmedia Television, mentre dai "modelli Q" emergeva la società Boomerang TV S.A.); alla circostanza che gli importi dichiarati nell'integrazione corrispondono esclusivamente <omissis> e se, ove così fosse, anche questi ultimi possano o meno essere computati come investimento; al fatto che la società R.T.I. nelle integrazioni fornite dichiara importi pari a <omissis> euro per ciascuna delle stagioni IV e V della serie televisiva "Il Segreto", laddove nel "modello Q" riferito all'anno 2014 risultano già per questi titoli importi pari a <omissis> euro (<omissis> euro per la stagione IV e <omissis> euro per la stagione V).

Al riguardo, R.T.I., pur dichiarando che, in linea generale, possono esistere per le serie televisive importi integrativi (*bonus*) rispetto al contratto, legati alla *performance* del prodotto e per ciò valutabili solo a seguito della messa in onda, si impegna a fornire i necessari chiarimenti, riservandosi di verificare tali imputazioni. Nelle memorie integrative ha poi specificato che Atres Media corporation de medios de communication S.A. è il soggetto che ha ceduto ad R.T.I. i diritti di sfruttamento televisivi della telenovela "Il Segreto", mentre Boomerang TV S.A. è il principale produttore della stessa. Ha aggiunto che le edizioni IV e V della telenovela "Il Segreto" sono state inserite nei "modelli Q" degli anni 2013 e 2014 in quanto nell'anno 2014 è stato sottoscritto un ulteriore contratto, ad emendamento di quello dell'anno precedente, per l'acquisto di <omissis>. A tale proposito, ha provveduto a fornire copia del contratto stipulato nell'anno 2014. Ha, infine, specificato che il termine "*super extra episodi*" sta ad indicare gli *extra* costi relativi alla consegna "*urgente*" degli episodi rispetto ai tempi contrattualizzati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, le giustificazioni presentate dalla società R.T.I. S.p.A. - sia nelle memorie difensive, acquisite al prot. Agcom n. 83175 del 28 dicembre 2015, sia in sede di audizione tenutasi il 3 febbraio 2016 nonché nelle le integrazioni trasmesse a margine della stessa - appaiono condivisibili in quanto è emersa l'esistenza di investimenti in opere europee non indicati nel "modello Q" relativo all'anno 2013 a causa di mero errore. La condotta posta in essere dalla Società non integra dunque la violazione della disposizione recata dell'art. 44, comma 3, del Testo unico.

In particolare, si ribadisce che il totale degli investimenti indicati è pari ad euro <omissis> che, sommati agli investimenti per euro <omissis>, indicati nel "modello Q", conducono ad un investimento totale di euro <omissis>, pari al 10,2% degli introiti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

imponibili e, pertanto, superiore alla soglia di euro <omissis>, corrispondente al dieci per cento degli introiti rilevanti realizzati.

Si evidenzia che tale dato è emerso all'esito degli approfondimenti svolti a seguito della ricezione della documentazione integrativa inviata da R.T.I. all'Autorità in data 28 dicembre 2015.

Alla luce di tale circostanza, vengono meno le esigenze di approfondimenti in relazione alle ulteriori giustificazioni prodotte dalla medesima Società con riferimento al rispetto della quota nell'arco del triennio, in quanto assorbite dal rispetto della quota prevista per legge per ogni singolo anno.

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione delle disposizioni contenute nell'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

L'archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi